

Capitolo 2

Le Società Sportive e le Onlus sportive

2.1. Le società sportive dilettantistiche

La **società sportiva dilettantistica** è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o cooperativa senza fine di lucro dall'art. 90 della Legge n. 289/2002. Tale norma ha legittimato la possibilità di costituire **società di capitali o cooperative** per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica che non abbiano finalità di lucro, prevedendo per le stesse l'obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti. Esse rappresentano una nuova fattispecie societaria, assimilata dal Codice Civile alle ordinarie società di capitali, che può usufruire del regime di favore riservato alle associazioni sportive dilettantistiche.

Una tra le più rilevanti differenze tra la forma giuridica di *associazione* dilettantistica e quella di *società* dilettantistica risulta essere la limitazione della responsabilità in capo ai soci, la quale rappresenta un'agevolazione di notevole rilievo. Si pensi alla gestione di un impianto sportivo di grandi dimensioni che comporti un importante investimento di capitale iniziale. Tale situazione ha per sua natura un rischio di impresa rilevante che può essere mitigato dalla responsabilità limitata degli amministratori al capitale conferito in società. La gestione economica di tale struttura, inoltre, richiede l'adozione di una tipologia societaria più solida, quale per l'appunto è la società sportiva dilettantistica.

L'art. 90 c. 17 della Legge n.289/2002 prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella propria denominazione sociale la finalità *sportiva* e la ragione o denominazione sociale *dilettantistica* e che possano assumere una delle seguenti forme:

- a) *associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
- b) *associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;*
- c) *società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.*

Per la costituzione di una società di capitali dilettantistica, è possibile adottare una delle diverse forme previste dal Codice Civile, ovvero:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa a responsabilità limitata.

Viene esclusa la possibilità di costituire società in accomandita per azioni per via della responsabilità illimitata in capo ai soci accomandatari, coloro cioè che si occupano della gestione ed amministrazione della società, condizione non coerente con lo spirito della norma.

Sempre nel citato art. 90, al c. 18, viene stabilito che le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscano con atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede legale oltre che un contenuto minimo dello stesso comprendente:

- a) *la denominazione;*
- b) *l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) *l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) *l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) *le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) *l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

E' inoltre fatto divieto agli **amministratori delle società**, come pure delle associazioni sportive dilettantistiche, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Nella prima stesura dell'art. 90 Legge 289/2002 era inserita la clausola di gratuità degli incarichi degli amministratori. La legge 128/2004 ha abrogato tale clausola che rappresentava una limitazione inspiegabile nei confronti di soggetti che potevano ricoprire importanti cariche all'interno di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Le società di capitali sportive dilettantistiche, essendo a tutti gli effetti delle società disciplinate dal Codice Civile, devono adempiere a tutte gli oneri contabili, amministrativi e fiscali previsti dalle normative vigenti per le società di capitali, tra i quali l'iscrizione al Registro delle Imprese, la redazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed il deposito del bilancio al Registro delle Imprese.

Le società sportive dilettantistiche possono beneficiare di **particolari agevolazioni fiscali** mantenendo in essere buona parte del regime di favore rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche. Di particolare rilievo è la possibilità di determinare il reddito con il sistema forfetario previsto dalla legge 398/1991 e la detassazione dei corrispettivi specifici versati dai praticanti o frequentatori per partecipare alle attività sportive gestite o organizzate dalla società dilettantistica purché i destinatari delle attività risultino *“tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”*: CONI, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva.

Naturalmente le attività svolte devono essere direttamente collegate agli scopi istituzionali della società dilettantistica.

Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni, per ottenere il riconoscimento dello *status* di *“associazione o società sportiva”* devono obbligatoriamente essere iscritte nell’apposito **Registro Nazionale delle Società ed associazioni sportive tenuto dal CONI**.

Il CONI, unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, trasmette ogni anno l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all’associazionismo sportivo.

2.2. Associazioni Sportive come Onlus

L’attività sportiva dilettantistica rientra tra i settori di attività previsti dalla legge che hanno la possibilità di costituire una **Onlus**, (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), rispettando tuttavia alcuni particolari obblighi.

Nello specifico, un’associazione sportiva deve rivolgere la propria attività sportiva a categorie disagiate, in questo modo vengono perseguite le finalità solidaristiche tipiche di tale istituto.

L’istituto della Onlus è disciplinato dall’art.10 del D. Lgs. 460/1997 e, affinché sia valida la sua costituzione, è necessario che la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto avvenga per atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata, e che siano conseguite finalità non lucrative.

Inoltre è prevista l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus attraverso apposita comunicazione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

All’attività istituzionale svolta dalla Onlus si può affiancare un’attività connessa, la quale può essere di tipo istituzionale o economica, se tale attività permette di reperire i fondi necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

La Onlus è un istituto poco sviluppato nell’ambito sportivo per via delle formalità da seguire per la sua costituzione, facoltative per una normale associazione sportiva.

Repertorio numero _____

Raccolta numero _____

Costituzione di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata

Repubblica Italiana

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in _____

avanti me _____, notaio sono comparsi i signori:

- _____;

- _____;

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono e stipulano quanto segue.

I

Tra i signori _____ è costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

“ _____ SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITA' LIMITATA”

II

La società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite.

La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive, nelle sue forme esclusivamente dilettantistiche ed in particolare la formazione, la preparazione nel settore dell'attività _____, mediante:

- a. la gestione di ogni forma di attività sportiva e ricreativa, con la formazione di gruppi, sezioni e squadre, l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali;
- b. l'organizzazione di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva in genere;
- c. la didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri soci, associati, partecipanti, ed atleti, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici e istruttori;

il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e dei loro Organi a cui la società potrebbe aderire; la società potrà inoltre provvedere all'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la società potrebbe aderire e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente oggetto sociale le norme contenute negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di

impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

E' espressamente esclusa l'attività di intermediazione finanziaria e la raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche.

III

La sede della società è fissata in _____.

Ai soli fini delle formalità richieste dal Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della società è in _____.

IV

Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive quote:

- _____, quota di nominali euro _____ pari al ___% del capitale sociale;

- _____, quota di nominali euro _____ pari al ___% del capitale sociale;

I componenti danno atto che, delle quote da essi come sopra sottoscritte, è stato versato ai sensi dell'articolo 2464 c.c. l'importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) corrispondente al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, in data _____ presso la Banca _____.

V

La durata della società è fissata fino al _____.

VI

Gli esercizi sociali si chiuderanno il _____ di ogni anno ed il primo il _____.

Gli eventuali utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al raggiungimento dell'ammontare prescritto per legge, dovranno essere interamente reinvestiti nella società, per il conseguimento esclusivo delle finalità di cui all'articolo 3 dello statuto sociale, di cui infra.

VII

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme riportate nel presente atto costitutivo e di quelle contenute nello statuto sociale che si allega ad integrare il presente atto, previa lettura da me notaio datane ai componenti, che lo approvano.

VIII

I soci decidono di affidare l'amministrazione della società a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, a _____.

IX

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto trovano applicazione le norme in materia di società sportive dilettantistiche costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti che lo approvano.

All'originale firmati:

STATUTO

di Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata

"XXXXXXX Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"

Titolo I – Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1) Costituzione e denominazione

E' costituita una società sportiva a responsabilità limitata denominata " _____ società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata".

Articolo 2) Sede

La società ha sede in _____.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Articolo 3) Oggetto

La società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite.

La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive, nelle sue forme esclusivamente dilettantistiche ed in particolare la formazione, la preparazione nel settore dell'attività _____ mediante:

- a. la gestione di ogni forma di attività sportiva e ricreativa, con la formazione di gruppi, sezioni e squadre, l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali;
- b. l'organizzazione di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva in genere;
- c. la didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri soci, associati, partecipanti, ed atleti, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici, istruttori e maestri;

il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e dei loro Organi a cui la società potrebbe aderire; la società potrà inoltre provvedere all'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la società potrebbe aderire e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente oggetto sociale le norme contenute negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di

impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting (incontri) e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

E' espressamente esclusa l'attività di intermediazione finanziaria e la raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche.

Articolo 4) Durata

Il termine di durata della società è fissato al _____ e può essere prorogato con le formalità previste dalle legge.

Titolo II – Capitale

Articolo 5) Capitale

Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote da un euro e potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 -bis del codice civile, con possibilità di offerta anche a soggetti terzi non soci.

La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2482 e 2482-bis del codice civile.

Titolo III – Organi sociali

Articolo 6) Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti;
- il Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 7) Assemblea

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dall'Organo Amministrativo, quando particolari esigenze lo richiedano e comunque secondo le condizioni previste dalla legge.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dovrà essere convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunite, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati.

Le Assemblee dei soci si possono svolgere anche in più luoghi, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le decisioni dei soci di competenza dell'assemblea ordinaria possono essere adottate e verbalizzate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta può essere promossa da ciascun amministratore. Ai fini della consultazione scritta gli amministratori dovranno predisporre un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Le ulteriori modalità dovranno essere definite all'atto della decisione di procedere a consultazione scritta.

Articolo 8) Partecipazione all'assemblea - Deleghe

Possono intervenire all'assemblea, tutti i soci che siano stati espressamente comunicati e risultanti dal Registro delle Imprese.

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea, qualunque sia il valore della partecipazione posseduta.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, purché non amministratore, sindaco o dipendente della società.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero da persona da lui designata e, in difetto, eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

Articolo 9) Attribuzione dell'assemblea

Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- approvare la relazione dell'organo amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- eleggere i componenti del consiglio di amministrazione nonché i componenti del collegio sindacale o del revisore;
- approvare il bilancio consuntivo;
- decidere su tutte le questioni che l'organo amministrativo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci.

Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:

- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento della società;

- decidere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 10) Approvazione delle delibere assembleari

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis, comma 3, del codice civile.

Articolo 11) Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno due membri, scelti anche tra i non soci, ovvero da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Nel Consiglio di Amministrazione composto da due soli membri, è l'assemblea che procede alla nomina e provvede all'attribuzione delle cariche sociali; in questa circostanza, le delibere del consiglio di amministrazione sono prese all'unanimità; le dimissioni di un membro fanno automaticamente decadere anche l'altro, previa convocazione dell'assemblea per la sostituzione.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà la forma e la durata in carica, e può essere rieletto.

L'amministratore destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi predetti. L'amministratore che contravviene al divieto previsto dal presente articolo, decade dalla carica e, per tutto il periodo della inibizione, non può ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Dirigente responsabile che sostituirà il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, con potere di firma degli atti federali.

In caso di assenza od impedimento del presidente la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che sia

consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 12) Attribuzione dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per gestire l'amministrazione della Società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

In quest'ultima ipotesi è comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria per gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali i seguenti atti: costituzione o disposizione di diritti reali immobiliari (compravendite, costituzioni di ipoteche, di servitù, di usufrutto e così via), stipulazione di mutui attivi o passivi, rilascio di fidejussioni a favore di terzi, acquisto di azienda o di ramo di azienda, affitto di azienda o di ramo di azienda.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 13) Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed anche in giudizio spetta all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati nei limiti stabiliti dall'atto di nomina, nonché agli Amministratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 14) Il collegio sindacale

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ..

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Titolo IV – Cessione di quote e gestione amministrativa

Articolo 15) Partecipazioni sociali

Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili salvo il diritto di recesso senza liquidazione della partecipazione.

In caso di morte di un socio si applicano le norme del codice civile.

Articolo 16) Bilancio ed utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3.

Articolo 17) Clausola compromissoria

Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati da un soggetto estraneo alla società – individuato di comune accordo tra le parti – o, in caso di disaccordo sulla scelta del terzo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascente tra società e soci e associati, ovvero tra soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva agli organi preposti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e dei loro Organi a cui la società potrebbe aderire.

Articolo 18) Scioglimento e disposizioni generali

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale - da intendersi al suo valore nominale - dovrà essere devoluto a fini sportivi.

All'originale firmati: